

OGGETTO: **DECRETO «RILANCIO»**
LA NUOVA DETRAZIONE DEL 110%

Nell'ambito del cosiddetto "Decreto Rilancio" è prevista una nuova detrazione, pari al 110% delle spese sostenute per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma.

Prima di individuare nel dettaglio gli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% va evidenziato che l'art. 119, DL n. 34/2020 prevede espressamente che la stessa è applicabile **soltanto** per gli interventi richiamati dalla norma in esame, di seguito illustrati, **effettuati dai seguenti soggetti**:

- **condomini;**
- **persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa / lavoro autonomo**, su unità immobiliari, con la precisazione che, nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica siano effettuati **su edifici unifamiliari**, è possibile fruire della detrazione nella maggior misura del 110% **soltanto se l'edificio unifamiliare è adibito ad abitazione principale;**
- **istituti autonomi case popolari (IACP)** o simili, comunque denominati;
- **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazione nella nuova misura del 110% **non è applicabile, ad esempio, da una società** per gli interventi effettuati sull'immobile strumentale all'esercizio dell'attività, a meno che lo stesso non faccia parte di un condominio e si tratti di lavori su parti comuni.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica **sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021** si applicherà **la detrazione nella misura del 110%** (in sostituzione di tutte le detrazioni esistenti per tali tipologie di interventi), con ripartizione **in 5 quote annuali** di pari importo, nei seguenti casi:

- **isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali** che interessano l'involucro dell'edificio **con un'incidenza superiore al 25% della superficie** disperdente lorda dell'edificio, con un limite di **spesa non superiore a € 60.000**, per ogni unità immobiliari che **compone l'edificio;**
- **interventi sulle parti comuni** degli edifici **per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti** con:
 - ✓ **impianti centralizzati** per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria **a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A**, ovvero a **pompa di calore;**
 - ✓ **impianti di microgenerazione.**

La detrazione è calcolata su una **spesa non superiore a € 30.000** per ogni unità immobiliari che **compone l'edificio.**

La detrazione nella misura del 110% si applica **anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica** di cui all'art. 14, DLn. 63/2013, nel rispetto dei **limiti di spesa ordinariamente previsti** per ciascun intervento, **qualora gli stessi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati.**

Ai fini dell'accesso alla detrazione nella maggior misura del 110%, gli interventi sopra elencati:

- devono **rispettare i requisiti minimi** fissati da appositi Decreti non ancora emanati;
- **devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio**, ovvero, il conseguimento della **classe energetica più alta**, da dimostrare mediante l'**attestato di prestazione energetica (APE)**.

Tipologia intervento (*)	Art. 119, DL n. 34/2020 spese dall'1.7.2020 al 31.12.2021
Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda	110% spesa max € 60.000 per il numero delle unità immobiliari dell'edificio
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: - impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto di cui al Regolamento UE 18.2.2013, n. 811 ovvero a pompa di calore , ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici - impianti di microgenerazione	110% spesa max € 30.000 per il numero delle unità immobiliari dell'edificio
Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: - impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore , ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici - impianti di microgenerazione	110% spesa max € 30.000
Altri interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14, DL n. 63/2013 eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati	110% della spesa max ordinariamente prevista

(*) È necessario che siano rispettati i requisiti minimi "tecnici" e che dall'intervento si conseguu il **miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio**, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Per le spese relative ad interventi di riduzione del rischio sismico **sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021** si applicherà la **detrazione nella misura del 110%** (in sostituzione di tutte le detrazioni esistenti per tali tipologie di interventi).

Premi di assicurazione per rischio di eventi calamitosi unità abitative

Qualora il contribuente esegua gli interventi in esame su **immobili ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3** e non a quelli ubicati nella zona sismica 4 di cui all'DPCM 20.3.2003, n. 3274 e decida di:

- **cedere il credito** corrispondente alla detrazione spettante **ad un'impresa di assicurazione;**
- **stipulare contestualmente una polizza con l'impresa di assicurazione cessionaria del credito** che copre il **rischio di eventi calamitosi;**

la **detrazione IRPEF** pari al 19% dei **premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi** stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo, spetta **nella misura del 90%**.

ALTRI INTERVENTI CON DETRAZIONE AL 110% SOLO SE CONTESTUALI

La detrazione del 110% è riconosciuta, oltre che per gli interventi espressamente individuati dai sopra commentati commi da 1 a 4, **anche per le spese sostenute per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente.**

In particolare:

- il comma 2, come sopra evidenziato, include nella detrazione del 110% le spese sostenute per gli **interventi di riqualificazione energetica** di cui all'art. 14, DL n. 63/2013 **effettuati contestualmente** ad almeno uno degli interventi di cui ai commi da 1 a 3, nei rispetto dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascuna tipologia di intervento;
- i commi da 5 a 8 includono nella detrazione del 110% la **contestuale installazione** di:
 - ✓ impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo aventi determinate caratteristiche;
 - ✓ infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. "colonnine di ricarica".

CONTESTUALE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO

I commi da 5 a 7 riconoscono la detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, TUIR **nella misura del 110%**, sempre per le **spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021**, in relazione all'**installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici** ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d), DPR n. 412/93. Per i predetti interventi è previsto un ammontare **massimo di spesa pari a € 48.000 e comunque** nel limite di spesa di **€ 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto** solare fotovoltaico, da ripartire **in 5 quote annuali** di pari importo.

In caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), e) ed f), DPR n. 380/2001 (ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica), il limite di spesa è ridotto ad **€ 1.600 per ogni kW** di potenza nominale.

Tale detrazione è fruibile **soltanto** nel caso in cui **l'installazione dell'impianto solare fotovoltaico sia eseguita congiuntamente** ad uno degli interventi di **riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico** con detrazione del 110% sopra commentati (commi 1 e 4 dell'art. 119 in esame).

La detrazione nella misura del 110% è riconosciuta **anche per la contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo integrati** negli impianti solari fotovoltaici rientranti nel beneficio fiscale, alle **stesse condizioni e con i medesimi limiti** di importo e ammontare complessivo e **comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh** di capacità di accumulo del sistema.

Va infine evidenziato che in tali casi la detrazione del 110%:

- **è subordinata alla cessione in favore del GSE** dell'energia non auto-consumata in sito;
- **non è cumulabile** con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

CONTESTUALE INSTALLAZIONE DELLE C.D. "COLONNINE DI RICARICA"

Per l'installazione di **infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**, anche la detrazione che l'art. 16-ter, DL n. 63/2013 fissa al 50%, è riconosciuta nella **misura del 110%**, da ripartire **in 5 quote annuali**.

La detrazione nella maggior misura del 110% è fruibile **soltanto** nel caso in cui **l'installazione della c.d. "colonnina di ricarica" sia eseguita congiuntamente** ad uno degli interventi di

riqualificazione energetica sopra citati per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% (comma 1 dell'art. 119 in esame).

Essendo richiesta tale contestualità, si ritiene che anche in tal caso le spese debbano essere sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021.

Altri interventi con detrazione del 110% solo se effettuati contestualmente	
Tipologia intervento	Spesa massima ammessa
Interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14, DL n. 63/2013	Limiti ordinariamente previsti per le singole tipologie di intervento dall'art. 14, DL n. 23/2013
Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e relativi sistemi di accumulo integrati con gli impianti	€ 48.000 e comunque € 2.400 / € 1.600 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo integrati
Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. "colonnine di ricarica"	€ 3.000 (art. 16-ter, DL n. 63/2013)

TRASFORMAZIONE DETRAZIONE IN CREDITO DI IMPOSTA / SCONTO IN FATTURA

In alternativa all'utilizzo diretto della detrazione da parte del contribuente, **per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021**, è possibile **optare per il c.d. "sconto in fattura" o per la trasformazione in credito d'imposta**, quando gli interventi riguardano:

- **il recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR (interventi di manutenzione / restauro e risanamento conservativo / ristrutturazione);
- **l'efficienza energetica** di cui all'art. 14, DL n. 63/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 sopra commentato (interventi di riqualificazione energetica con detrazione al 110%);
- **l'adozione di misure antisismiche** di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013 e di cui al comma 4 sopra commentato (riduzione rischio sismico con detrazione del 110%);
- **il recupero o restauro della facciata** degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ossia interventi rientranti nel c.d. "Bonus facciate";
- **l'installazione di impianti solari fotovoltaici** di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR compresi quelli di cui ai commi 5 e 6 sopra illustrati;
- **l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici** di cui all'art. 16-ter, DL n. 63/2013 nonché quelle di cui al sopra citato comma 8 con detrazione del 110%.

In presenza dello **sconto sul corrispettivo applicato dal fornitore** che ha effettuato gli interventi, quest'ultimo recupera lo sconto riconosciuto **sotto forma di credito d'imposta**, che può essere utilizzato anche in compensazione nel mod. F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite; con la **stessa ripartizione in quote annuali** con la quale sarebbe stata **utilizzata la detrazione** da parte del contribuente. Esiste la possibilità della **cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari**.

Il contribuente può, inoltre, trasformare l'importo spettante quale detrazione in un credito d'imposta cedibile a terzi, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

Per questi crediti, non si applicano i limiti di € 700.000 annui compensabili (1.000.000 per il 2020), ed € 250.000 annui per l'esposizione nel quadro RU del mod. REDDITI.

I **fornitori** ed i **cessionari del credito**, **risponderanno solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore** rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.

Qualora fosse accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate recupererà l'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni direttamente nei confronti del contribuente, ferma restando **la responsabilità in solido del fornitore** che ha applicato lo sconto e **dei cessionari per il pagamento dell'importo**, in presenza di concorso nella violazione commessa.

Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative di quanto sopra esposto.

VISTO DI CONFORMITÀ / ASSEVERAZIONE PER CESSIONE / SCONTO DETRAZIONE 110%

Il comma 11 dell' art. 119 del DL in esame prevede **particolari ed ulteriori adempimenti necessari in caso di opzione per la cessione / sconto in fattura** a seguito degli interventi sopra elencati.

Visto di conformità

Il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla **documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione**, rilasciato ai sensi dell'art. 35, D.Lgs. n. 241/97.

I dati relativi all'opzione dovranno essere comunicati in via telematica all'Agenzia delle Entrate con le modalità che saranno definite con un apposito Provvedimento.

Attestazione / Asseverazione

Ai fini dell'opzione per la cessione / sconto in fattura:

- per gli interventi di isolamento termico e di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, **un tecnico abilitato deve asseverare il rispetto dei requisiti** previsti dai Decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14, DL n. 63/2013 **e la corrispondente congruità delle spese sostenute** in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione va **trasmessa esclusivamente in via telematica all'ENEA** con le **modalità** che saranno stabilite da un **apposito DM**;
- per gli interventi di riduzione del rischio sismico **l'efficacia** degli stessi va **asseverata dal professionista incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico** secondo le proprie competenze professionali, iscritto al relativo Ordine / Collegio professionale. È altresì necessario che i predetti professionisti incaricati **attestino la corrispondente congruità delle spese sostenute** in relazione agli interventi agevolati.

Le spese sostenute per l'ottenimento delle attestazioni / asseverazioni nonché del visto di conformità **rientrano tra le spese detraibili nella misura del 110%** di cui all'art. 119 in esame.

La **non veridicità** delle attestazioni / asseverazioni comporta:

- la decadenza dal beneficio fiscale (detrazione);
- l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato;
- l'applicazione nei confronti dell'attestatore di una **sanzione da € 2.000 a € 15.000** per ciascuna attestazione / asseverazione infedele resa.

Stipula polizza assicurativa

I professionisti che rilasceranno le predette attestazioni sono tenuti a stipulare una **polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi** degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni e, comunque, **non inferiore a € 500.000.**

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.